

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 2 APRILE 1997, N. 1 (REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI STRUTTURE PRIVATE PER LA CACCIA: - AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE (ARTICOLO 32, COMMA 1 LETTERA A) - AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE (ARTICOLO 32, COMMA 1 LETTERA B). ARTICOLO 32, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994 N. 29.)

Articolo 1

(Modifica all'articolo 1 del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - Aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera a) - Aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera b). Articolo 32, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29.))

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - Aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera a) - Aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera b). Articolo 32, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29), le parole: "dalle Amministrazioni provinciali competenti" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 1/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del r.r. 1/1997 è sostituito dal seguente: "I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Regione, che ne accerta la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria vigente e formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento."

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 del r.r. 1/1997)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 del r.r. 1/1997, dopo la parola: "camoscio" sono inserite le seguenti: "e cinghiale, quest'ultimo esclusivamente in aree adeguatamente recintate".

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le immissioni di selvaggina avvengono alla presenza dei soggetti preposti alla vigilanza che redigono apposito verbale."

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 1/1997 le parole: "dall'Amministrazione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione" e le parole: "entro il 30 giugno per gli ungulati ed entro il 31 luglio per la selvaggina minore" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 60 giorni prima della data prevista per l'avvio del prelievo per gli ungulati ed almeno 30 giorni prima della data prevista per l'avvio del prelievo per la selvaggina minore".
2. Alla lettera c) del comma 3 le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3".
3. Al comma 5 le parole: "L'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e le parole: "entro il 31 luglio per gli ungulati ed il 31 agosto per la selvaggina minore, il numero massimo dei soggetti autorizzati al prelievo, il prelievo autorizzato", sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'avvio del prelievo, il numero dei capi abbattibili".
4. Al comma 7 le parole: "l'Amministrazione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione".
5. Al comma 9 le parole: "L'Amministrazione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".
6. Il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. L'esercizio della caccia da appostamento fisso, da parte dei soggetti autorizzati dal titolare della concessione, è consentito nel rispetto della l.r. 29/1994 e della conseguente disciplina regionale; resta ferma l'esclusione dell'opzione della forma di caccia in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della l.r. 29/1994."
7. Al comma 11 le parole: "ad altre specie migratrici" sono sostituite dalle seguenti: "alle specie migratrici" e le parole: "dall'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 5 del r.r. 1/1997)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 1/1997 sono aggiunte le parole: "Relativamente al cinghiale la caccia in forma collettiva si svolge ai sensi del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)).".
2. Al comma 2 le parole: "dall'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 10 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del r.r. 1/1997, le parole: "delle Amministrazioni provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 15 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del r.r. 1/1997, le parole: "all'Amministrazione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione".

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 17 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 del r.r. 1/1997, le parole: "tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda" sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 2 le parole: "i Piani faunistici venatori provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "il Piano faunistico venatorio".

3. Il comma 3 è soppresso.

4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti nonché della conformità con il Piano faunistico venatorio, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dalla richiesta all'ISPRA e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni."

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 18 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 1/1997, le parole: "L'Amministrazione provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione" e le parole: "e ne trasmette copia alla Regione, unitamente al parere" sono soppresse.

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 19 del r.r. 1/1997)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 del r.r. 1/1997, le parole: "ed alla Amministrazione provinciale competente" sono soppresse e alla lettera b) le parole: "su segnalazione dell'Amministrazione provinciale" sono soppresse.

2. Al primo periodo del comma 3 le parole: “l’Amministrazione provinciale competente” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e al secondo periodo le parole: “L’Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.

Articolo 11
(Modifiche all’articolo 20 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell’articolo 20 del r.r. 1/1997, le parole: “, tramite l’Amministrazione provinciale competente” e “provinciale” sono soppresse.

2. Al comma 3 le parole: “ e del parere dell’Amministrazione provinciale” sono soppresse.

Articolo 12
(Modifiche all’articolo 23 del r.r. 1/1997)

1. L’articolo 23 del r.r. 1/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 (Prelievo).

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l’esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate, sulle specie di selvaggina di cui all’articolo 24, riproducibili in cattività, durante la stagione venatoria, con il rispetto del silenzio venatorio.

2. Il titolare dell’autorizzazione può consentire tutto l’anno gare cinofile, nonché l’allenamento e addestramento cani anche con abbattimento della selvaggina immessa. Tali attività possono essere consentite anche sul cinghiale con abbattimento dello stesso, nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 2bis dell’articolo 24.”.

Articolo 13
(Modifiche all’articolo 24 del r.r. 1/1997)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 24 del r.r. 1/1997 sono aggiunte le parole: “I capi immessi devono provenire da allevamenti autorizzati. Relativamente al cinghiale i capi immessi possono provenire anche dall’attuazione dei piani di controllo di cui all’articolo 36 della l.r. 29/1994. E’ vietata, per tutte le specie, l’immissione di ibridi e specie alloctone. La mancata ottemperanza a dette disposizioni provoca l’immediata sospensione o la revoca della concessione.”

2. Al comma 2 le parole: “e germano reale” sono sostituite dalle seguenti: “, germano reale e cinghiale”.

3. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. L’immissione del cinghiale è consentita purché i capi siano immessi in aree adeguatamente recintate.”.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 25 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 del r.r. 1/1997, le parole: "dalla Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 26 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del r.r. 1/1997, le parole: "su cui annotare i capi abbattuti" sono soppresse.

2. Al comma 2 la parola: "poi" è soppressa.

Articolo 16

(Modifiche all'articolo 27 del r.r. 1/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del r.r. 1/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici in contrasto con le modalità, i tempi e le specie previsti dal calendario venatorio ad eccezione della quaglia e del germano reale oggetto di immissione."

2. Il comma 2 è soppresso.

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 28 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 1/1997, le parole: "Il titolare" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle aziende con superficie superiore a ettari 200, il titolare".

2. Al comma 3 le parole: "La Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione".

3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso di irregolarità nella gestione la Regione può procedere alla sospensione o alla revoca della concessione."

Articolo 18

(Modifiche all'articolo 30 del r.r. 1/1997)

1. La rubrica dell'articolo 30 del r.r. 1/1997 è sostituita dalla seguente: "(Soggetti abilitati a richiedere la concessione e presupposti per la concessione)".

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La concessione è rilasciata a seguito del raggiungimento del consenso dei proprietari o conduttori dei fondi di almeno il 90% della superficie totale. Nella parte di superficie inclusa ma per la quale non è stato acquisito il consenso è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria. Tale superficie viene tabellata, con le modalità previste

dall'articolo 29, a cura del titolare della concessione con appositi cartelli, sui quali deve figurare la seguente scritta: "Divieto di caccia ai sensi del R.R. 1/1997 e ss.mm.ii."

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 31 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 1/1997, le parole: "tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda" sono soppresse.
2. Il comma 3 è soppresso.
3. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione, sulla base della documentazione ricevuta, previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dal presente regolamento e dalle norme vigenti, sentito il parere dell' ISPRA, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni."

Articolo 20
(Modifiche all'articolo 32 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 32 del r.r. 1/1997, le parole: "su segnalazione dell'Amministrazione provinciale," sono soppresse.
2. Al comma 3 le parole: "su richiesta motivata dell'Amministrazione provinciale competente," sono soppresse.

Articolo 21
(Modifiche all'articolo 33 del r.r. 1/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del r.r. 1/1997, le parole: ", tramite l'Amministrazione provinciale competente" sono soppresse.
2. Al comma 3 le parole: "e del parere dell'Amministrazione provinciale" sono soppresse.

FINE TESTO
